

| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME | |
| Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza | autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Ai sig. Presidenti delle Unioni
della Regione FVG

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della Regione FVG

Oggetto: nota esplicativa della delibera di Giunta n. 1097 del 16 giugno 2017 avente ad oggetto "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza- anno 2017".

Con deliberazione n. 1097 del 16 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il **Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017**, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009 (*Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale*), che si compone di tre Sezioni:

- a) la **I^a Sezione** esamina le situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale;
- b) la **II^a Sezione** disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti;
- c) la **III^a Sezione** individua schematicamente le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Programma delineato.

Si passa, di seguito, ad illustrare i contenuti della II^a e III^a Sezione del Programma evidenziando alcuni aspetti di particolare importanza.

II^a SEZIONE.

La II^a Sezione del Programma disciplina gli **Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali e interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 14 della L.R. 9/2009.

La Sezione prevede due Aree di intervento che si analizzano di seguito separatamente.

I^a AREA

INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE. (parte capitale).

1) Interventi finanziabili.

Tale Area disciplina i finanziamenti, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e) della l.r. n. 9/2009 per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private. Si tratta nello specifico di **finanziare i progetti**, presentati dalle Unioni e dai Comuni singoli o associati, **volti a rimborsare le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto, l'installazione ed**

attivazione di sistemi di sicurezza presso la casa di abitazione nonché per eventuali spese professionali connesse (paragrafo 2).

Per essere ammissibile, l'intervento non deve necessariamente ricomprendere tutte e tre le tipologie di spesa: a titolo esemplificativo, sarà ammissibile anche la spesa per il solo acquisto, qualora si intenda procedere ad una installazione autonoma, fermo restando che i sistemi installati devono essere conformi alle norme tecniche vigenti ove previste (vedi paragrafo successivo).

2) Modalità di concessione dei contributi alle persone fisiche da parte degli enti locali beneficiari.

I punti da 2.1 al 2.5 del paragrafo 2 indicano i criteri e le modalità con le quali gli enti locali beneficiari dei finanziamenti (Unioni, Comuni singoli non aderenti alle Unioni o forme collaborative tra enti locali-vedi infra) provvedono all'erogazione dei contributi richiesti dalle persone fisiche specificando che:

- **i sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione, i sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate e inferriate.** Il paragrafo 2.1 alla lettera a) contiene anche un'elencazione esemplificativa delle tipologie di sistemi di sicurezza finanziabili onde favorire una descrizione quanto più uniforme ed esaustiva degli interventi ammessi, fermo restando che la compatibilità in concreto degli interventi per cui è richiesto il contributo con le definizioni sopra date è rimessa comunque agli enti beneficiari.

Tutti gli impianti devono essere di nuova produzione, e ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alla norme stesse ed essere garantiti per almeno due anni.

Non sono ammessi a contributo: gli impianti di videocitofonia, le casseforti, i cancelli di accesso e le recinzioni poste a delimitazione della proprietà.

- sono finanziabili solo gli interventi eseguiti su immobili o porzioni di essi (quindi ad es. case singole o appartamenti in condominio, esclusi in quest'ultimo caso gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) nei quali risieda il nucleo familiare della persona fisica richiedente;
- la spesa massima ammissibile a contributo è pari a 3.000,00 euro, IVA inclusa, mentre non sono finanziabili interventi per spese inferiori a 1.000,00 euro, IVA inclusa. **Il contributo massimo erogabile alla persona fisica richiedente è pari al 50% della spesa ammessa** a contributo nei limiti appena detti e **pertanto non potrà essere superiore a € 1.500,00 né inferiore a € 500,00.** Non è quindi ammessa da parte degli enti beneficiari una diversa modulazione della percentuale del contributo erogabile.
- Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese. Tale previsione non esclude tuttavia la possibilità, ove ammessa dalla legge e nei limiti e modi dalla stessa previste, di fruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute.
- Le spese ammesse a contributo sono solo quelle sostenute, ossia pagate dalla persona fisica richiedente, dal 1° giugno 2017 al 31 ottobre 2017. In merito alle modalità di pagamento devono ritenersi ammissibili, oltre alle fatture quietanzate, anche altre forme di pagamento (es. bonifico) dalle quali possa evincersi chiaramente che la spesa è stata sostenuta, dal soggetto che richiede il contributo, entro la data

sopra indicata e in relazione alla spesa oggetto del contributo. Posto che il Programma fa esplicito riferimento alle persone fisiche, è evidente che debbano ritenersi inammissibili le domande presentate da imprese, società, associazioni, fondazioni e persone giuridiche in genere.

- per accedere al contributo, la persona fisica richiedente deve, al momento della presentazione della domanda, essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi in via continuativa, essere residente in un Comune aderente all'Unione di riferimento o in un Comune non aderente purchè l'Unione o il Comune non aderente abbiano presentato domanda di finanziamento alla Regione ed essere proprietario dell'immobile o porzione di esso sul quale realizzare l'intervento. Per l'anno 2017 **non è stato fissato alcun limite massimo di ISEE per presentare domanda:** l'ISEE infatti dovrà essere presentato solo ai fini della formazione della graduatoria (vedi infra);
- **le persone fisiche interessate** a richiedere il contributo **dovranno presentare domanda al Comune di residenza dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2017.** La presentazione della domanda al Comune di residenza quindi, vale anche nel caso in cui la domanda di finanziamento alla Regione sia presentata dall'Unione a cui il Comune ha aderito o da una forma collaborativa tra enti locali;
- **gli enti locali beneficiari dei finanziamenti devono, a pena di decadenza dai contributi concessi, adottare ed emanare apposito bando** (avendo cura di riportare nel medesimo la dicitura prevista e il logo della Regione secondo le previsioni del punto 2.5.a)¹ **e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande² entro il 31 agosto 2017.** Nel caso in cui beneficiaria dei finanziamenti sia un'Unione, quest'ultima deve farsi carico di diffondere il bando adottato in tutti i Comuni ad essa aderenti. Dall'altro lato, i Comuni aderenti alle Unioni nonché gli altri Comuni (singoli o associati) beneficiari dei finanziamenti devono provvedere all'inserimento nella propria pagina web delle informazioni necessarie (pubblicazione bando e modulistica) per consentire ai privati di presentare domanda di contributo.
- una volta scaduto il termine di presentazione delle domande da parte delle persone fisiche, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti provvedono alla formazione ed approvazione della graduatoria redatta in base all'indicatore ISEE in ordine crescente (ossia dal più basso al più alto) fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria, che deve essere unica, è formata a livello di beneficiario indicato nell'atto di riparto sia esso Comune singolo, Unione o una forma collaborativa a cui appartengono gli enti associati al momento della presentazione della domanda. A parità di indicatore ISEE viene data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il richiedente con periodo di maggiore residenza nel Comune singolo, nei Comuni aderenti all'Unione o nei Comuni facenti parte della forma collaborativa di riferimento.
- Approvata la graduatoria, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concessi dalla Regione provvedono all'erogazione delle somme concesse alle persone fisiche richiedenti entro il 31 marzo 2018.

¹ Le Unioni e i Comuni beneficiari dei finanziamenti riportano, in calce al bando emanato, il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza". La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella degli enti beneficiari dei contributi. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.1.b) della III^a Area il mancato adempimento di tale obbligo, può comportare la revoca parziale del finanziamento concesso.

² Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.1 d) della III^a Area, la mancata adozione del bando e della modulistica entro il 31 agosto 2017, comporta la revoca dei finanziamenti concessi ai sensi della I^a Area.

3) Criteri per la concessione dei finanziamenti agli enti locali da parte della Regione.

Il paragrafo 3 della I^a Area indica i criteri con i quali la Regione provvede alla concessione dei finanziamenti agli enti locali richiedenti stabilendo che **le risorse a disposizione sono concesse in misura proporzionale alla popolazione residente negli enti per i quali viene fatta domanda**. Per maggiore chiarezza il paragrafo riporta anche la formula matematica per il calcolo dei finanziamenti concedibile a ciascun ente richiedente.

In base a quanto previsto appare chiaro che, salvi i casi di inammissibilità delle domande, tutti gli enti richiedenti saranno beneficiari dei finanziamenti nella misura che sarà determinata in base al numero delle domande pervenute e ammesse e quindi in relazione al totale della popolazione residente negli enti per i quali la medesima domanda è proposta.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da enti associati, il finanziamento concedibile corrisponderà alla somma di quelli spettanti a ciascun ente secondo la predetta formula.

II^a AREA

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OPERATIVITA' DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE E DEI VOLONTARI PER LA SICUREZZA. (parte capitale e parte corrente)

1) Interventi finanziabili.

La II^a Area della II^a Sezione del Programma, regola le modalità e i criteri di finanziamento dei progetti presentati dai Comuni, singoli o associati e delle Unioni territoriali Intercomunali (di seguito Unioni) dotati di un Corpo di polizia locale per la realizzazione degli interventi descritti nel paragrafo 2 che a loro volta si suddividono in:

a) Interventi infrastrutturali di parte capitale quali:

a.1) spese per l'acquisto, attivazione e utilizzo di dispositivi per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione. L'intervento ha ad oggetto le spese per l'acquisto ed installazione dello strumento di rilevazione targhe nonché dei software e delle licenze per l'utilizzo e l'interconnessione dello stesso con le necessarie banche dati. Gli strumenti di rilevazione possono essere sia mobili sia fissi e questi ultimi possono essere collocati sia negli stessi punti del territorio ove sono già presenti telecamere per la videosorveglianza cittadina sia in altri punti che necessitino di tale controllo;

a.2) rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale mediante sostituzione di autoveicoli immatricolati anteriormente all'anno 2010 e/o acquisto di nuovi autoveicoli con relative livree e allestimenti. L'intervento di sostituzione degli autoveicoli è ammissibile quando è volto al rimpiazzo di un mezzo già in dotazione con uno nuovo, anche a trazione integrale, mentre per acquisto si intende l'implementazione del parco autoveicoli esistente al momento della domanda. Gli interventi possono essere cumulativi. Le livree e gli allestimenti sono quelli indicati nell'allegato B del D.P.Reg. n. 68/2013 e s.m.i.. Si richiama l'attenzione sul fatto che, diversamente da quanto previsto dall'intervento decritto sotto al punto 2.1.b.1 (che può riguardare tutti i veicoli a motore in dotazione al Corpo di polizia locale), l'intervento in questione è limitato ai soli autoveicoli;

a.3) spese per l'installazione e/o il potenziamento di ponti radio per gli apparati in dotazione alla polizia locale. L'intervento ha ad oggetto le spese per posizionamento di nuovi ponti radio e/o potenziamento/ampliamento di quelli esistenti, anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, per l'utilizzo degli apparati radio per collegamenti sedi-agenti e sedi-mezzi.

b) Interventi di parte corrente quali:

b.1) spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale. Le spese indicate possono riguardare i veicoli a motore in dotazione alla polizia locale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 68/2013 e s.m.i.. Per l'adeguamento delle livree dei medesimi veicoli si fa riferimento all'articolo 6 del medesimo Regolamento;

b.2) spese per la manutenzione ordinaria delle dotazioni della polizia locale per lo svolgimento dei compiti d'istituto, comprese le spese di spedizione. Le spese di manutenzione possono riguardare dotazioni quali autovelox, telexaser, etilometri, drug test, droni, strumenti mobili di rilevazione targhe etc... Restano escluse eventuali spese per l'utilizzo degli strumenti informatici non direttamente collegati ai predetti strumenti operativi (quali *computer*, stampanti, *tablet* etc...), nonché per l'utilizzo degli apparati telefonici e le spese di cancelleria;

b.3) spese per aggiornamento software di gestione della videosorveglianza cittadina. Le spese indicate sono quelle relative alla sostituzione di componenti di uguale funzione più recente e/o l'installazione di una nuova versione di programmi più avanzati;

b.4) spese per pagamento canoni di utilizzo dei ponti radio per gli apparati in dotazione alla polizia locale. Le spese possono riguardare il pagamento di canoni per l'utilizzo dei ponti radio per gli apparati radio per collegamenti sedi-agenti e sedi-mezzi;

b.5) spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado. L'acquisto può riguardare tutti o anche soltanto alcuni dei capi di abbigliamento relativi alle divise ordinarie e operative, nelle versioni estiva e invernale e relativi distintivi di riconoscimento indicati nell'allegato D del D.P.Reg. n. 68/2013 e s.m.i., le dotazioni obbligatorie e la tessera personale descritti nell'allegato C del medesimo D.P.Reg. n. 68/2013 e s.m.s., nonché i distintivi di grado indicati nel D.P.Reg. n. 41/2016

b.6) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza non coperte da garanzia del fornitore/installatore. In continuità con gli interventi già finanziati con i Programmi precedenti per spese di manutenzione ordinaria si intendono le spese necessarie a coprire i costi relativi a canoni di assicurazione e corrispettivi di contratti di manutenzione periodica relativi ai sistemi di videosorveglianza cittadina fissi (rientrando la manutenzione di eventuali sistemi mobili nell'intervento di cui alla lettera b.2). Si richiama l'attenzione sulla finanziabilità solo di tali due modalità di attuazione della manutenzione (che potranno essere congiunte o disgiunte e dovranno essere specificamente indicate nella domanda di finanziamento) con esclusione di altre forme di manutenzione (es. pagamento di interventi a chiamata, costituzione di fondi per

eventuali interventi), tenendo presente, comunque, che le spese non possono andare a copertura di costi che sarebbero coperti da garanzia del fornitore/installatore;

b.7) spese per il sostegno all'attività operativa dei volontari per la sicurezza con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) del D.P.Reg. 3/2010 (*informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale*). Tali spese comprendono quelle per l'acquisto delle dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1 dell'allegato C del D.P.Reg. n. 3/2010 recante "Norme sui volontari per la sicurezza in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5 della legge regionale 29 aprile 2009 n.9" compresi i segni identificativi di cui al punto 2 del medesimo allegato C, nonché le spese per la copertura assicurativa prevista dall'articolo 11 del medesimo regolamento n. 3/2010.

2) Criteri per la concessione dei contributi e misura degli stessi.

Il paragrafo 4) della II^a Area della II^a Sezione del Programma stabilisce che gli interventi previsti sono finanziabili previa formazione di una graduatoria formata sulla base di punteggi attribuiti in base alla natura del richiedente (Unioni, forme collaborative tra Enti locali per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale e Comuni singoli). In caso di parità di punteggio verrà data priorità agli enti aventi maggiore popolazione (censita al 31.12.2015) nel territorio di riferimento.

Non essendo previsto un ordine di priorità tra gli interventi finanziabili, una volta formata la graduatoria saranno finanziati tutti gli interventi indicati dai richiedenti e ammessi a contributo secondo l'ordine di graduatoria.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul punto 4.4 del paragrafo che vieta modifiche alle progettualità che comportino variazioni di spesa tra interventi di parte capitale e di parte corrente e dispone che sono invece ammesse, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto e che le modifiche non ammesse o non autorizzate comportano la revoca parziale (in relazione all'intervento modificato) dei contributi concessi, come previsto dal paragrafo 7, punto 1 lettera a) della III^a Area.

La misura dei contributi concedibili ai richiedenti e indicati nel paragrafo 5), è determinata:

- **per gli interventi di cui al paragrafo 2.1.a.1, 2.1.a.2, e 2.1.a.3** (sistemi di rilevazione targhe, rinnovo parco autoveicoli e installazione/potenziamento dei ponti radio) **nonché per gli interventi di cui al paragrafo 2.1.b.2, 2.1.b.4 e 2.1.b.5** (manutenzione dotazioni, canoni ponti radio e acquisto divise) **in base al numero di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente o della forma collaborativa richiedente, al momento della presentazione della domanda**, nei limiti riportati nella tabella per ciascuna tipologia di intervento e per ciascuna tipologia di soggetto richiedente. In merito, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'ultimo periodo del paragrafo 5.1, lettera a) **ove si dispone che la determinazione delle unità operative di polizia locale deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto;**
- **per gli interventi di cui al paragrafo 2.1.b.1** (manutenzione veicoli a motore) in relazione al numero di veicoli a motore in dotazione al Corpo;
- **per gli interventi di cui al paragrafo 2.1.b.3 e 2.1.b.6** (aggiornamento software videosorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza) in base al numero di telecamere fisse presenti sul territorio (rientrando come detto sopra la

manutenzione ordinaria di eventuali telecamere mobili nell'intervento previsto al paragrafo 2.1.b.2.)

- **per gli per gli interventi di cui al paragrafo 2.1.b.7** (spese per il sostegno all'attività dei volontari per la sicurezza) in base al numero di volontari che risultino attivi nell'elenco regionale nei Comuni singoli o associati o aderenti alle Unioni.

In merito alla determinazione dei finanziamenti concedibili si richiama l'attenzione **sull'importanza della corretta compilazione delle dichiarazioni riportate in calce alle schede relative a ciascun intervento nel modulo (allegato B) per la presentazione della domanda nonché delle dichiarazioni contenute nel quadro D-** -Dati per la determinazione dei limiti massimi di contributo- del modulo medesimo. In particolare si raccomanda di porre specifica attenzione alle dichiarazioni contenute nel richiamato quadro D e riferite al numero di operatori di polizia locale che nel primo caso va fatta considerando i singoli soggetti (con esclusione di eventuale personale amministrativo che coadiuva l'attività degli operatori di polizia locale), mentre, nel secondo caso, con riferimento anche all'orario di lavoro effettivamente svolto dai medesimi.

III^a AREA.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA I^a E II^a AREA

1) Enti che possono presentare domanda di finanziamento ed esclusioni.

A) I^a AREA: INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE.

Per la presentazione delle domande relative alla I^a Area del Programma dovrà essere utilizzato il **modulo allegato A** pubblicato sul Portale delle Autonomie locali (vedi infra)

La domanda deve essere presentata dagli enti locali, che al momento della presentazione della domanda siano:

- 1) **Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che vi partecipano.**

In proposito si sottolinea che le Unioni devono presentare domanda per tutti i Comuni che vi hanno aderito a prescindere dalla circostanza che i medesimi abbiano già conferito o meno la funzione di polizia locale alla medesima Unione. Quindi anche le Unioni che svolgeranno il servizio di polizia locale per tutti i Comuni ad essa aderenti in un momento successivo alla presentazione della domanda, dovranno comunque presentare domanda per tutti i Comuni ad essa aderenti;

- 2) **Comuni singoli che non hanno aderito all'Unione individuata nell'ambito dell'area territoriale adeguata di cui all'allegato c-bis della l.r. 26/2014.** Si tratta quindi dei Comuni che non aderiscono all'Unione di riferimento al momento della presentazione della domanda e che non aderiscano nemmeno ad una gestione associata ai sensi di quanto previsto al successivo punto 3;

- 3) **enti capofila di gestioni associate tra Comuni non aderenti all'Unione di riferimento, tra Unioni e tra Unioni e Comuni non aderenti all'Unione di riferimento, per conto degli enti che ne fanno parte.** Il punto prevede tre ipotesi, ossia che esista una gestione associata tra Comuni che non aderiscono all'Unione di riferimento, oppure una gestione associata tra Unioni, oppure una gestione associata tra Unioni e Comuni non aderenti all'Unione di riferimento.

In questo caso la domanda dovrà essere presentata dall'ente (Comune o Unione) capofila della gestione associata per tutti gli enti che ne fanno parte. La gestione associata può essere quella costituita e vigente, al momento della presentazione

della domanda, **per la gestione associata del servizio di polizia locale** (che può aversi tanto nei casi in cui la gestione associata sussista tra i Comuni non aderenti alle Unioni, tanto nei casi di forme associative tra Comuni non aderenti alle Unioni di riferimento e Unioni alle quali siano già state conferite le funzioni di polizia locale e infine tra Unioni che già esercitano le funzioni di polizia locale conferitegli dai Comuni ad essa aderenti). Resta chiarito che nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, sussista tra diversi Comuni una gestione associata per lo svolgimento del servizio di polizia locale e tra questi Comuni ve ne siano alcuni che aderiscono all'Unione di riferimento e altri no, la domanda dovrà essere presentata per i primi da parte dell'Unione e per gli altri o dal Comune singolarmente o dall'Ente capofila della gestione associata costituita come sopra descritto.

La gestione associata tra gli enti indicati al n. 3 in oggetto **può tuttavia essere anche quella appositamente costituita per la gestione congiunta del progetto finanziato** e quindi a prescindere dalla costituzione di una forma collaborativa per la gestione associata del servizio di polizia locale. Anche in questo caso, resta fermo che per i Comuni aderenti alle Unioni la domanda va presentata sempre da quest'ultima.

Da ultimo sono inammissibili:

- a) le domande presentate singolarmente dagli enti se la domanda è presentata in forma associata anche per l'ente medesimo (vedi ipotesi 3);
- b) la domanda presentata singolarmente da un Comune se aderente ad un'Unione (vedi ipotesi 1).

B) II^A AREA: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OPERTIVITA' DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE E DEI VOLONTARI PER LA SICUREZZA.

1) Enti che possono presentare domanda.

Per la presentazione delle domande relative alla II^a Area del Programma dovrà essere utilizzato il **modulo allegato B** pubblicato sul Portale delle Autonomie locali (vedi infra).

La domanda deve essere presentata dagli **enti locali**, che al momento della presentazione della domanda sono **dotati di un Corpo di polizia locale (con almeno 8 operatori)** e siano:

- a) **Unioni territoriali intercomunali in nome e per conto dei Comuni che ad essa hanno già conferito le funzioni di polizia locale.** Diversamente da quanto visto sopra per i finanziamenti previsti dalla I^a Area, le Unioni devono presentare la domanda solo se i Comuni ad essa aderenti hanno, al momento della presentazione della domanda, già conferito all'Unione stessa le funzioni di polizia locale; in caso contrario- cioè, ad esempio, qualora l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale decorra dal 1^o gennaio 2018- i Comuni aderenti all'Unione dovranno presentare domanda secondo quanto previsto nei successivi punti;
- b) **Enti capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti che ne fanno parte.** La forma collaborativa, che deve essere per forza quella costituita per la gestione associata del servizio di polizia locale, può essere quella esistente:
 - tra Comuni, siano essi tutti non aderenti, in parte non aderenti o aderenti ad un'Unione o tutti aderenti ad un'Unione, purché, per i Comuni aderenti, le funzioni di polizia locale non siano già state assunte dall'Unione di riferimento;
 - tra Comuni singoli o associati per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale non aderenti a un'Unione e un'Unione che svolga già le funzioni di polizia locale;

- tra Unioni che svolgano già le funzioni di polizia locale.

In tutti questi casi la domanda dovrà essere presentata dall'Ente (Comune o Unione) capofila della gestione associata per conto di tutti gli enti che ne fanno parte.

c) **Comuni che svolgono servizio di polizia locale singolarmente.**

Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti che svolgono le funzioni di polizia locale in forma associata o hanno conferito le medesime funzioni all'Unione di riferimento. Ciò implica che gli enti facenti parte di una forma collaborativa o che hanno conferito le funzioni di polizia locale all'Unione non possono presentare domanda autonomamente nemmeno se l'intervento richiesto sia diverso da quelli indicati nella domanda presentata dalla forma collaborativa o dall'Unione.

Per Corpo di polizia locale si intende quello formato, al momento della presentazione della domanda, da almeno 8 operatori di polizia locale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgano attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa) e che dovranno essere indicati nella domanda stessa. Qualora l'Ente richiedente sia una forma collaborativa o un'Unione si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato.

2) Modalità di presentazione della domanda

Nel paragrafo 2 della III^a Area del Programma sono descritte le modalità di presentazione della **domanda che dovrà** pervenire al Servizio regionale competente, nei modi sotto indicati, **entro il 17 luglio 2017.** Vista la diversità di oggetto e anche di potenziali beneficiari per gli interventi della I^a e II^a Area del Programma, sono stati predisposti due moduli (allegati A e B) per la presentazione delle domande che saranno pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2017/index.html/. **Il termine sopra detto è riferito quindi ad entrambe le Aree del Programma.**

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente (Sindaco del Comune singolo o dell'Ente capofila della forma collaborativa o Presidente dell'Unione) e dovrà essere inviata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza esclusivamente via pec all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

In merito alla compilazione della domanda, si richiama l'attenzione sulla necessità di provvedere alla compilazione di tutte le sue parti, tenendo presente l'importanza, ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui alla II^a Area del Programma, delle dichiarazioni in calce alle schede descrittive degli interventi per i quali si chiedono i finanziamenti, nonché delle informazioni contenute nel quadro D (Dati per la determinazione dei limiti massimi di contributo).

Si ricorda inoltre che nel caso delle forme collaborative dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda stessa o della convenzione stipulata ad hoc per la gestione del progetto finanziato ai sensi della I^a Area.

Nel caso si rendesse necessario ai fini dell'istruttoria, potrà essere richiesta agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni e gli enti richiesti sono tenuti a fornire riscontro a pena di inammissibilità degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferiscono entro il termine di:

- **7 giorni**, dalla data di ricevimento della richiesta, per gli interventi di cui alla I^a Area;
- **15 giorni**, dalla data di ricevimento della richiesta, per gli interventi di cui alla II^a Area.

3) Periodo di tempo in cui possono essere sostenute le spese da parte degli enti locali beneficiari, modalità di attuazione e relativi termini.

Si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti locali beneficiari:

- a) per gli interventi di cui alla I^a Area: dal 1^o novembre 2017 al 31 marzo 2018;**(entro il 31 marzo 2018 cioè gli Enti devono aver concluso l'attività di rimborso delle spese ai privati che abbiano fatto richiesta)
- b) per gli interventi di cui alla II^a Area: dalla presentazione della domanda al 30 giugno 2018.**

Si ricorda inoltre che, per gli interventi di cui alla II^a Area, nel caso venga richiesto un contributo inferiore a quello massimo concedibile per ciascun intervento, il contributo erogato non potrà superare l'ammontare richiesto.

Come previsto dal paragrafo 4, le risorse disponibili per l'attuazione del Programma (vedi III^a Sezione) saranno ripartite tra gli enti richiedenti con deliberazione della Giunta regionale (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. n. 9/2009). Le delibere di riparto saranno emanate rispettivamente:

- **entro 30 giorni**, dalla scadenza del termine per presentare le domande, per la I^a Area;
- **entro 90 giorni**, dalla scadenza del termine per presentare le domande, per la II^a Area.

Le predette delibere di riparto e saranno pubblicate sul sito web della Regione, all'indirizzo web <http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/> e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2017/index.html.

Alla conclusione del procedimento verrà comunque data comunicazione- mediante apposita nota- agli enti beneficiari interessati del provvedimento di concessione dei finanziamenti.

4) Erogazione del contributo, modalità di rendicontazione e relativi termini.

Il paragrafo 5 dispone che alla liquidazione del finanziamento concesso si procederà con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, previa richiesta dell'ente beneficiario (quindi NON AUTOMATICAMENTE). In merito si richiama l'attenzione sulla necessità che tale richiesta di liquidazione contenga l'indicazione della data di adozione del bando e della modulistica predisposti per la presentazione delle domande da parte dei privati per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di cui alla I^a Area oltre che l'indicazione relativa agli interventi per i quali si è ritenuto di acquisire il CUP e per quali no.

Le disposizioni contenute nel paragrafo 5 punti 2 e 3, sono atte a regolare i casi in cui la liquidazione dei finanziamenti concessi venga richiesta dal Comune capofila di una forma collaborativa che, per effetto dell'applicazione delle norme contenute nella l.r. 26/2014, si sia nel frattempo sciolta. Il concetto cardine su cui poggiano le disposizioni è che l'eventuale scioglimento della forma collaborativa, che derivi dall'applicazione concreta delle disposizioni della l.r. 26/2014³, non determina di per sé la revoca dei finanziamenti già concessi. Infatti solo nel caso in cui a seguito dello scioglimento non sia possibile realizzare in tutto o in parte gli interventi previsti, si provvederà alla rideterminazione del finanziamento concesso.

³ Lo scioglimento, cioè, deve essere dovuto al fatto che tutti o alcuni degli enti che fanno parte della suddetta forma collaborativa conferiscano la funzione di polizia locale all'Unione di riferimento.

La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, **entro il 30 settembre 2018 per entrambe le Aree del Programma**. Si richiama peraltro l'attenzione sull'importanza della tempestività della rendicontazione che può essere eseguita, anche parzialmente, prima del citato termine, con riferimento agli interventi nel frattempo conclusi anche in considerazione di quanto previsto dal paragrafo 7 in merito alle ipotesi di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi in caso di mancata rendicontazione (per gli altri casi di revoca, peraltro già citati, vedi lo stesso paragrafo 7).

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la rendicontazione medesima verrà adottato il decreto di presa d'atto ovvero, in caso di mancata rendicontazione, verrà comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi. (paragrafo 6.5).

III^a SEZIONE. RISORSE FINANZIARIE

Indica, in modo schematico, le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle progettualità descritte che per l'anno 2017 ammontano a **€ 4.188.041,77⁴** così suddivise:

- a) Per gli interventi di cui alla I^a Area (interventi di parte capitale): **€ 2.000.000,00**;
- b) per gli interventi di cui alla II^a Area:
 - **€ 1.000.000,00** per gli interventi di parte capitale;⁵
 - **€ 1.188,041,77** per gli interventi di parte corrente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante e-mail inviata all'indirizzo istituzionalilocali@regione.fvg.it o contattando:

dott.ssa Alessandra Lupieri; alessandra.lupieri@regione.fvg.it; tel. 0432/555038;

Sig. Antonella Sinicco; antonella.sinicco@regione.fvg.it; tel 0432/555814;

Sig. Roberta Romanello; roberta.romanello@regione.fvg.it, tel. 0432/555390.

Sig. Orizia Cherstich; orizia.cherstich@regione.fvg.it; 0432/555582.

Il direttore del Servizio
dott. Gianfranco Spagnul

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

⁴ Le risorse indicate possono essere eventualmente implementate con ulteriori apporti in corso d'anno.

⁵ Le risorse eventualmente risultate eccedenti, rispetto a quelle indicate, possono essere destinate al finanziamento degli interventi di cui alla I^a Area.